

Proponente: 34.D
Proposta: 2020/1548

del 12/10/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 879

del 12/10/2020

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Dirigente: PRAMPOLINI Dr. Alberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 36, COMMA 2 lett. A) E 63, COMMA 2, LETT. B, PUNTO 2 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., DI UN SERVIZIO PERITALE DI PARTE FINALIZZATO ALL'ANALISI E ALLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI VERIFICATISI A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI DEL 3-4 LUGLIO 2020 INTERESSANTI BENI DELL'ENTE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/03/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale 2020/123 del 21/07/2020, è stato approvato il Piano delle Performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del Dlgs 267/2000) e relativi allegati);

Visto:

- l'Atto n. 106459 del 29/06/2020, col quale il Sindaco Luca Vecchi ha attribuito l'incarico dirigenziale del Servizio "Appalti e Contratti" al Dott. Alberto Prampolini, avente validità dal 01/07/2020 sino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata, ai sensi dell'art. 13 – Sezione A del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco stesso;

Richiamato:

- Il Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1296 del 29/09/2020, con il quale – ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. - veniva disposta, nelle more della conclusione della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa – lotto 1 – la proroga tecnica fino al 31/12/2020 del servizio in essere, affidato alla Società Marsh Spa (CIG n. 69167098D3), alle medesime condizioni contrattuali contenute nel contratto n. 55803 di Rep. del 18/02/2016;

Rilevato:

- che gli eventi atmosferici avversi del 03 e 04 luglio 2020 hanno causato danni al patrimonio comunale - beni comuni;
- che il Comune di Reggio Emilia, alla data degli eventi citati, risultava dotato di apposite coperture assicurative contenute nella polizza incendio beni comuni n. 370248543 della Compagnia Generali Italia Spa -mandataria - e Unipolsai Assicurazione – mandante- alle quali il servizio assicurativo citato veniva affidato, ai sensi dell'art. 57, co 5 lett. b) del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., fino al 31/12/2020, giusta Determinazione Dirigenziale RUD N. 1588 del 28/12/2017;
- che, in dettaglio, nella precitata polizza il limite di indennizzo previsto per gli eventi atmosferici è stato stabilito nella misura dell'80% del valore delle somme assicurate, con scoperto pari al 15%- minimo € 5.000,00 – per singolo fabbricato e relativo contenuto e, per quanto concerne i danni derivanti da smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno, un limite di indennizzo di € 2.500.000,00 per sinistro ed anno, con uno scoperto pari al 10% - minimo € 25.000,00;
- che in data 04/08/2020 la Società Marsh Spa provvedeva a effettuare presso la Compagnia Generali Italia Spa una apertura generica relativa ai sinistri di cui trattasi;
- che in data 05/08/2020 l'Ufficio Assicurazioni inviava alla Società Marsh Spa la documentazione pervenuta dal Servizio Ingegneria Edifici e dal Servizio Tecnico dell'Istituzione Scuole e Nidi dell'Infanzia, per l'apertura di n. 3 sinistri concernenti il beni comuni dell'Ente di seguito indicati, di cui il primo relativo a tutti i beni comuni di proprietà comunale interessati dal sinistro di cui trattasi, di seguito indicati:
 - di competenza Servizio Ingegneria:
 - Scuola Primaria “Cà Bianca” - danni all'intonaco bagni
 - Scuola Secondaria 1° grado “E. Fermi” - rilevati nella palestra danni all'intonaco del soffitto; danni al controsoffitto aula musica
 - Scuola Secondaria 1° grado “E. Lepido” - danni all'intonaco del soffitto aule
 - Scuola Primaria “Bergonzi” - danni al controsoffitto mensa
 - Scuola Secondaria 1° grado “S. Pertini 1” - danni al controsoffitto aula computer

- Scuola Secondaria 1° grado “C.A. Dalla Chiesa” - danni all’intonaco del soffitto aule
- 2° sinistro: Rilevato stradale in Viale Trattati di Roma – danni alla scarpata del Ponte Centrale di Calatrava
- 3° sinistro – di competenza Istituzione Scuole e Nidi dell’infanzia:
 - Scuola Comunale dell’Infanzia “Martiri di Villa Sesso” – danni al controsoffitto
 - Scuola Comunale dell’Infanzia “Robinson” – danni al controsoffitto e corpi illuminanti
 - Asilo Nido “Alice” – danni al controsoffitto
 - Scuola Comunale dell’Infanzia “Girotondo” – danni al controsoffitto, soffitto e corpi illuminanti
 - Asilo Nido “Peter Pan” - danni al controsoffitto
- che da una stima di massima effettuata dal Servizio competente e dall’Istituzione, i danni riscontrati sul patrimonio dell’Ente sono stati valutati nell’importo presunto complessivo di € 111.000,00 (al lordo dei citati scoperti/franchigia);
- che il broker Dott. Ernesto Di Noia della Società Marsh Spa, con propria e-mail del 10/09/2020 esprimeva un parere all’Ente, ravvisando in sintesi l’opportunità di affidare un servizio peritale di parte finalizzato all’analisi dei sinistri in questione e alla risoluzione definitiva e soddisfacente degli stessi, indicando a tale scopo la Società Marsh Risk Consulting Service Srl, Società del Gruppo Marsh, Società del gruppo Marsh Spa che opera a livello nazionale e internazionale e offre una pluralità di servizi assicurativi, tra i quali perizie di parte;
- che la polizza incendio beni comuni attivata dall’Ente, alla Sezione “Garanzie complementari” e precisamente all’articolo concernente gli “Onorari dei periti”, prevede che *“La Compagnia rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito di parte che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Polizzaomissis”*;
- che in suddetta polizza è stato stabilito il limite di indennizzo per gli onorari dei periti pari al 5% del danno riconosciuto dalla Compagnia;

Rilevato:

- che è necessario procedere a una ricognizione dei sinistri in questione per verificare la sussistenza dei presupposti per addivenire celermente all'indennizzo da parte della Compagnia, ai termini di polizza, per i danni subiti dall'Ente in conseguenza degli eventi atmosferici avversi di cui trattasi;

Preso atto:

- che a tutt'oggi non risulta attiva alcuna convenzione riguardante il servizio peritale di cui trattasi stipulata dalle Centrali di Committenza Consip Spa o tramite SATER (Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna);
- che con il comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo l'innalzamento della soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
- che tutto quanto sovraesposto, valutata la pluralità degli immobili interessati dal sinistro e la necessità di tutelare al meglio gli interessi dell'Ente, l'Ufficio Assicurazioni ha accolto favorevolmente il citato parere della Marsh Spa e della proposta di avvalersi della Società Marsh Risk Consulting Services Srl di Milano, risultante in possesso delle caratteristiche di professionalità ed esperienza necessarie per lo svolgimento del servizio peritale di parte in questione e che, essendo Società del gruppo Marsh, è in grado di garantire la collaborazione con il broker dell'Ente per addivenire con efficienza e funzionalità alla risoluzione dei sinistri di cui trattasi;
- che la Società Marsh Risk Consulting Services Srl si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di cui trattasi, così come si evince da comunicazione inviata tramite PEC in atti al n. 2020/150573 di Prot. del 24/09/2020, consistente nell'espletamento, in sintesi, delle attività indicate nell'art. 16 di polizza "Mandato dei Periti", in particolare per quanto concerne la verifica dell'esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate, la determinazione del valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, la stima e la liquidazione del danno;
- che, come si evince dalla citata e-mail del broker Dott. Ernesto Di Noia del 10/09/2020, il servizio in oggetto, considerato il limite di indennizzo del 5% per gli onorari dei periti, comporterà una spesa presunta di € 5.000,00 (IVA 22%

compresa), calcolato su un valore presunto di risarcimento che potenzialmente potrebbe venire riconosciuto dalla Compagnia, pari a € 100.000,00;

- che nella medesima e-mail il broker comunicava di ritenere congrua la spesa per gli onorari di cui al punto precedente, in quanto la citata percentuale del 5%, peraltro stabilita dall'Amministrazione al momento della gara per l'affidamento del servizio assicurativo di cui trattasi, risulta conforme alla attuale media del mercato assicurativo;

Dato altresì atto:

- che, tutto quanto sopra considerato, si ritengono applicabili, per l'affidamento del servizio in questione, le disposizioni del combinato disposto di cui agli art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. "Contratto sotto soglia" e art. 63, comma 2, lett. b), punto 2 del medesimo Decreto;
- che pertanto si procede all'affidamento del servizio di cui trattasi alla Società Marsh Risk Consulting Services Srl di Milano, comportante un importo di spesa pari a € 5.000,00 IVA 22% compresa, che trova copertura sul Bilancio 2020 e precisamente alla Missione 01, Programma 05, Titolo 1° Codice del Piano dei conti integrato 1.10.04.01.001 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, Cap. 8905 del PEG denominato "Assicurazione incendio e furto beni mobili e immobili del patrimonio comunale", codice prodotto progetto 2020_3402, centro di costo 0289;
- che, nel caso in cui l'importo del risarcimento recuperato dalla Società determinasse un importo di spesa effettivo per onorari maggiore rispetto all'importo presunto di € 5.000,00 impegnato per la spesa stessa, l'Ufficio Assicurazioni procederà ad impegnare altresì la differenza per integrare l'impegno assunto;
- che la spesa sostenuta dall'Ente per il pagamento degli onorari del servizio in oggetto sarà rimborsata dalla Compagnia, così come stabilito nelle garanzie complementari della polizza e precisamente nella garanzia "Onorari dei periti";

Preso altresì atto che:

- non sono stati accertati rischi derivanti da interferenza, trattandosi di prestazioni di servizio di natura intellettuale e che pertanto non si rende necessario

predisporre il relativo documento DUVRI e che non esistono oneri legati alla sicurezza;

- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ufficio Assicurazioni, in collaborazione con l'Ufficio Appalti, provvederà ad attribuire il Codice Identificativo di Gara C.I.G. al servizio in argomento;
- in conformità all'art. 42, 1 comma, lett. c) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il contratto verrà stipulato a mezzo di scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e 63, comma 2, lett. b, punto 2 del medesimo Decreto alla Società Marsh Risk Consulting Services Srl il servizio peritale di parte finalizzato all'analisi e alla definizione dei sinistri verificatisi a seguito di eventi atmosferici avversi del 3 - 4 luglio 2020 interessanti beni dell'Ente;

Visto:

- il T.U. Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. n. 107, 151 e 183;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12/02/2018;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare alla Società Marsh Risk Consulting Services Srl di Milano, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e 63, comma 2, lett. b, punto 2 del medesimo Decreto, il servizio peritale di parte finalizzato all'analisi e alla definizione dei sinistri verificatisi seguito di eventi atmosferici avversi del 3 - 4 luglio 2020 interessanti i beni dell'Ente elencati in premessa, comportante una spesa presunta pari a € 5.000,00 IVA 22% compresa;
- 2) di dare atto:
 - che a tutt'oggi non risulta attiva alcuna convenzione riguardante il servizio peritale di cui trattasi stipulata dalle Centrali di Committenza Consip Spa o tramite SATER (Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna);

- che con il comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo l'innalzamento della soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

3) di dare altresì atto:

a) che i sinistri menzionati nel precedente punto 1) rientrano nelle coperture di cui alla polizza incendio beni comuni n. 370248543 della Compagnia Generali Italia Spa - mandataria - e Unipolsai Assicurazione – mandante - alle quali l'Ente ha affidato il servizio assicurativo citato, sino al 31/12/2020, giusta Determinazione Dirigenziale RUD N. 1588 del 28/12/2017;

b) che tale polizza prevede, alla Sezione "Garanzie complementari" e precisamente all'articolo concernente gli "Onorari dei periti", che *"La Compagnia rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito di parte che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Polizzaomissis"*;

c) che in suddetta polizza è stato stabilito il limite di indennizzo per gli onorari dei periti pari al 5% del danno riconosciuto dalla Compagnia;

d) che la Società Marsh Risk Consulting Services Srl, con PEC del 24/09/2020, in atti al n. 150573 di Prot., si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di cui trattasi, consistente nell'espletamento delle attività indicate nell'art. 16 di polizza citata al precedente punto a) "Mandato dei Periti", in particolare per quanto concerne la verifica dell'esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate, la determinazione del valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, la stima e la liquidazione del danno;

e) che, come si evince dalla e-mail del 10/09/2020 del broker della Società Marsh Spa, Dott. Ernesto Di Noia, il servizio in oggetto, considerato il suindicato limite di indennizzo del 5% indicato nella polizza per gli onorari dei periti, comporterà una spesa presunta di € 5.000,00 (IVA 22% compresa), calcolata su un valore presunto di risarcimento che potenzialmente potrebbe venire riconosciuto dalla Compagnia, pari a € 100.000,00;

f) che nella succitata e-mail il broker comunicava altresì di ritenere congrua la spesa per gli onorari di cui trattasi, in quanto la citata percentuale del 5%, peraltro stabilita dall'Amministrazione al momento della gara per l'affidamento

del servizio assicurativo in questione, risulta conforme alla attuale media del mercato assicurativo;

4) di impegnare la spesa derivante dall'affidamento del servizio di cui al precedente punto 1, ammontante a presunti € 5.000,00 (IVA 22% compresa) sul Bilancio 2020 e precisamente alla Missione 01, Programma 05, Titolo 1° Codice del Piano dei conti integrato 1.10.04.01.001 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, Cap. 8905 del PEG denominato "Assicurazione incendio e furto beni mobili e immobili del patrimonio comunale", codice prodotto progetto 2020_3402, centro di costo 0289;

5) di prendere atto:

- che, nel caso in cui l'importo del risarcimento recuperato dalla Società determinasse un importo di spesa effettivo per onorari maggiore rispetto al precitato importo presunto di € 5.000,00, l'Ufficio Assicurazioni procederà ad impegnare altresì la differenza per integrare l'impegno assunto;
- che la spesa sostenuta dall'Ente per il pagamento degli onorari del servizio in oggetto sarà rimborsata dalla Compagnia, così come stabilito nelle garanzie complementari della citata polizza incendio beni comuni attivata dall'Ente alla Sezione "Garanzie complementari" e precisamente nell'articolo concernente gli "Onorari dei periti";
- che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ufficio Assicurazioni, in collaborazione con l'Ufficio Appalti, provvederà ad attribuire il Codice Identificativo di Gara C.I.G. al servizio in argomento;

6) di disporre l'invio della presente Determinazione Dirigenziale al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE

Dott. Alberto Prampolini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.